



ORDINANZA SINDACALE NR. 04 DEL 23 GEN 2021

“Cessazione dell’attività di commercio abusivamente, svolta nei locali di via Roma 121”

IL SINDACO

VISTA

la nota con protocollo nr. 09 del 22/Gennaio/2021, con la quale il Comando della Polizia Municipale di Cerda ha fatto pervenire copia del Verbale nr. 7 del 22/Gennaio/2021 a carico della ditta individuale del signor CICERO Salvatore, nato il 16/Aprile/1943 a CERDA (PA) ed ivi residente nella via Roma 119/A, per la violazione all’art. 7 della Legge Regionale 28 del 22 Dicembre 1999 (vendita di prodotti alimentari senza avere mai effettuato la SCIA allo Sportello Unico attività Produttive competente per territorio), sanzionata dall’art. 22 della stessa Legge Regionale che prevede la sanzione amministrativa di una somma da € 1.549,37 a € 15.493,70 e la chiusura immediata dell’esercizio di vendita condotto abusivamente e copia del Verbale nr. 6 del 22/gennaio/2021, a carico della medesima ditta, per la violazione all’art. 6 del Reg. CE n. 852/04 (vendita di prodotti alimentari senza avere mai effettuato la DIA alla Autorità Sanitaria Locale competente per territorio), sanzionata dal D. Lgs. 193/2007 che prevede la sanzione amministrativa di una somma da € 1.500,00 a € 9.000,00

CONSTATATA

la regolarità dei detti atti, dai quali risulta provata la fondatezza degli accertamenti e della contestazione e quindi, sussistere nel caso de quo, i presupposti di legge per applicare la sanzione accessoria prevista dall’art. 22 comma 6 della L.R. 28/1999;

RITENUTO

pertanto, di dover avviare il procedimento finalizzato a disporre la chiusura immediata dell’esercizio di vendita, misura sanzionatoria prevista dall’art. 22, comma 6, della L.R. 28/1999, in caso di svolgimento abusivo dell’attività; di assegnare la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento al funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive; che la lettura dell’ articolo 22, comma 6, L.R. 28/1999 e s.m.i., fa salva la facoltà dell’Amministrazione di adottare, anche prima e/o contestualmente, della effettuazione della comunicazione dell’avvio del procedimento, provvedimenti cautelari, in quanto nel caso in parola, trattasi di atti sanzionatori (cfr Cons. Stato n. 5410/2012);

RITENUTO

che la ratio della norma di cui all’art. 22, comma 6, della L.R. 28/1999, è quella di impedire, trattandosi di attività commerciale non autorizzata, “una chiara distorsione dell’interesse pubblico e della concorrenza” (cfr. TAR Veneto, sez. III, n. 3613/2003) e che un provvedimento cautelare, quale l’ordine di chiusura, si rende opportuno al fine di evitare che, nel corso del procedimento, il trasgressore possa ottenere vantaggi dall’esercizio di attività non autorizzata (TAR Veneto, sez. III, n. 3825/2004);

VISTI

- Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267
- Decreto Legislativo 59/2010
- Legge 241/1990
- Legge Regionale Sicilia 28/1999

ORDINA:

al trasgressore signor CICERO Salvatore, nato il 16/Aprile/1943 a CERDA (PA) ed ivi residente nella via ROMA 119/A

LA IMMEDIATA CESSAZIONE E CHIUSURA

delle attività di vendita nell’esercizio commerciale abusivo effettuato presso i locali della via Roma n. 121, in quanto iniziato e gestito senza avere ottemperato agli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni nell’ambito delle materie competenti, in particolare senza avere effettuata la notifica al S.U.A.P. competente per territorio, mediante la S.C.I.A.

DISPONE:

è avviato procedimento finalizzato a imporre la chiusura immediata delle attività di vendita nell'esercizio commerciale abusivo effettuato presso i locali della via Roma n. 121, in persona del signor CICERO Salvatore, nato il 16/Aprile/1943 a CERDA (PA) ed ivi residente nella via ROMA 119/A, misura sanzionatoria prevista dall'art. 22, comma 6, della L.R. 28/1999, in caso di svolgimento abusivo dell'attività;
è assegnata la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento al funzionario Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive;
di detto avvio del procedimento è data comunicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma 1, L. n. 241/1990 e s.m.i., alla parte mediante la notifica della presente Ordinanza;
il provvedimento avviato con il presente atto, dovrà avere immediata conclusione;
la notifica della presente Ordinanza alla parte, signor CICERO Salvatore, nato il 16/Aprile/1943 a CERDA (PA) ed ivi residente nella via ROMA 119/A.

*La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line ed al sito istituzionale del Comune di Cerda oltre ad altri modi possibili di diffusione;
sostituisce a tutti gli effetti ogni altra eventuale Ordinanza avente lo stesso oggetto;
la inottemperanza alla presente Ordinanza è sanzionata ai sensi di Legge;*

il Corpo della Polizia Municipale unitamente alle altre Forze di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/1992, curerà l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento ed a chiunque è obbligo di osservarle; per i trasgressori e chiunque si rende reo di violazioni punibili, saranno applicate le relative sanzioni.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ▶ entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034.

AVVERTE:

che la inosservanza della presente Ordinanza è sanzionata ai sensi dell'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 (sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00).

L'ulteriore accertata l'inottemperanza alla Ordinanza, comporterà l'apposizione di sigilli all'esercizio commerciale abusivo ed alla nomina del custode giudiziario del bene (art. 612 C.P.C.) e si procederà ai sensi di Legge.

23 GEN 2021

Dalla Residenza Municipale, addì _____.

IL SINDACO
GERACI Salvatore

